

Regolamento “Modalità di assegnazione e disciplina delle Borse di studio conferite dall'Istituto”

approvato con delibera del D.G. n. 330 del 07/06/2013 e integrato con delibera del D.G. n. 345 del 13/06/2013

- 1) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta assegna:
 - borse di studio di I fascia per l'attuazione di progetti di ricerca a giovani laureati o diplomati al fine di consentire un periodo di studio, approfondimento e specializzazione;
 - borse di studio di II fascia per lo svolgimento di particolari progetti di ricerca che richiedono competenze specialistiche già acquisite al fine di valorizzare le professionalità richieste.

- 2) L'assegnazione delle borse di studio di I fascia avviene sulla base di graduatorie formulate in esecuzione di selezioni pubbliche indette periodicamente per il profilo richiesto.
Il requisito specifico di ammissione è il possesso del titolo di studio specifico (diploma di istruzione secondaria di II grado, laurea triennale o di I livello, laurea di II livello, specialistica o magistrale) in relazione alla professionalità richiesta, nel rispetto delle equipollenze previste dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici concorsi.

- 3) La selezione per l'assegnazione di borse di studio di I fascia avviene per titoli ed esame colloquio. I punteggi per la valutazione sono complessivamente 30 così suddivisi:
 - 10 punti per la valutazione dei titoli ripartiti fra le seguenti categorie:

- borse di studio	fino a 3 punti;
- titoli accademici e di studio	fino a 2 punti;
- pubblicazioni	fino a 2 punti;
- curriculum	fino a 3 punti;
 - Sono valutati solo i titoli attinenti al profilo professionale oggetto della selezione.
 - 20 punti per la valutazione dell'esame colloquio.

- 4) L'assegnazione di borse di studio di II fascia avviene sulla base di graduatorie formulate in esecuzione di selezioni pubbliche indette per profilo professionale e per filone tematico di ricerca. È indetta un'unica selezione per ciascun profilo professionale e sono redatte tante graduatorie quanti sono i filoni tematici di ricerca. Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione per quali filoni tematici intende concorrere e può indicarne al massimo due.
I requisiti di ammissione sono:
 - a) il possesso del titolo di studio specifico in relazione alla professionalità richiesta (laurea di II livello, specialistica o magistrale) nel rispetto delle equipollenze previste dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici concorsi;
 - b1) aver svolto una borsa di studio nel profilo oggetto della selezione per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, presso un Istituto Zooprofilattico Sperimentale o altro ente sanitario, ovvero presso un ente di ricerca nazionale (es. IRCCS, CNR, Università) o internazionale riconosciuto; oppure
 - b2) aver conseguito un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera (PhD);
 - c) avere almeno due pubblicazioni attinenti all'attività di ricerca dell'Ente, di cui almeno una su rivista con impact factor.
Tale requisito è valutato dalla commissione esaminatrice.

I filoni tematici di ricerca sono:

BIOLOGIA – BIOTECNOLOGIE:

1. Microbiologia, parassitologia e benessere di Sanità Animale;
2. Microbiologia, parassitologia e igiene di Sicurezza Alimentare;
3. Tossicologia, residui e contaminanti ambientali;
4. Epidemiologia e analisi del rischio;
5. Genetica e Neuroscienze.

MEDICINA VETERINARIA

1. Microbiologia, parassitologia e benessere di Sanità Animale;
2. Microbiologia, parassitologia e igiene di Sicurezza Alimentare;
3. Istopatologia, tossicologia e residui;
4. Epidemiologia e analisi del rischio;
5. Genetica e Neuroscienze.

CHIMICA:

Residui di contaminanti e farmaci in alimenti di origine animale e ad uso zootecnico.

- 5) La selezione per l'assegnazione di borse di studio di II fascia avviene per titoli ed esami. I punteggi per la valutazione sono complessivamente 100 così suddivisi:
- 40 punti per la valutazione dei titoli ripartiti fra le seguenti categorie:
 - borse di studio fino a 5 punti;
 - titoli accademici post lauream fino a 10 punti;
 - pubblicazioni fino a 15 punti;
 - curriculum fino a 10 punti;Non sono valutati i titoli che costituiscono requisito di ammissione.
Sono valutati solamente i titoli attinenti al profilo professionale e al filone tematico di ricerca per il quale il candidato concorre.
 - 60 punti per le prove di cui:
 - 20 punti per la prova pratica;
 - 40 punti per il colloquio orale.
- 6) La Commissione esaminatrice delle selezioni per l'assegnazione delle borse di studio è nominata dal Direttore Generale e composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione scelti prioritariamente fra il personale interno, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- 7) L'assegnazione della Borsa di studio non prefigura rapporto di lavoro. L'attività del borsista, indipendente dall'attività ordinaria del laboratorio, è dedicata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca: il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività assegnate dal Responsabile del progetto di ricerca, il quale ne mantiene l'indirizzo e il coordinamento. In assenza del Responsabile del progetto, assume la responsabilità delle attività del borsista il Dirigente della Struttura Complessa di riferimento del progetto.
- 8) Il borsista, pur non avendo rapporto di impiego, deve rispettare le norme di legge relative all'Istituto e i regolamenti dell'Ente, in particolare è tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche e a mantenere il segreto professionale.
Il borsista non può rappresentare l'Ente nei confronti di terzi.
- 9) Il borsista è soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 ed è pertanto sottoposto a visita medica preventiva e periodica.
- 10) L'assegnazione della borsa di studio è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) presso enti pubblici o privati; è inoltre incompatibile con rapporti di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale e con lo svolgimento di altre borse di studio. Il borsista può essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro autonomo non in conflitto di interesse con l'attività dell'Ente.
Il borsista a impegno ridotto può essere autorizzato a svolgere un'altra borsa di studio a impegno ridotto o ad avere un altro rapporto di lavoro (sia subordinato, parasubordinato o convenzionato) a tempo parziale non in conflitto di interessi con l'attività dell'Ente.
Lo svolgimento di attività incompatibile con la borsa di studio o in assenza della prescritta autorizzazione comporta decadenza dalla borsa di studio.
- 11) Gli importi annuali delle borse di studio sono:

		Importo lordo irap esclusa	Importo lordo irap inclusa
I Fascia	Diplomati	€ 12.870,05	€13.964,00
	Laurea Triennale o di I livello	€ 15.345,62	€16.650,00
	Laurea di II livello, specialistica o magistrale	€ 18.315,21	€ 19.872,00
II Fascia	Laurea di II livello, specialistica o magistrale	€ 23.041,47	€ 25.000,00

Gli importi di cui sopra saranno applicati per le borse di studio inserite in progetti di ricerca approvati

dall'Ente finanziatore successivamente all'adozione del presente Regolamento e che abbiano previsto nel piano finanziario i nuovi importi.

Per le borse di studio che non si trovano nelle suddette condizioni si applicano gli importi precedenti e precisamente:

		Importo lordo irap esclusa	Importo lordo irap inclusa
I Fascia	Diplomati	€ 11.700,00	€ 12.694,50
	Laurea Triennale o di I livello	€ 13.950,00	€15.135,75
	Laurea di II livello, specialistica o magistrale	€ 16.650,00	€18.065,25

- 12) Le Borse di studio per diplomati (diploma di istruzione secondaria di II grado) e le borse di studio per possessori di diplomi universitari, lauree "brevi" o lauree di I livello (triennali) comportano un impegno orario settimanale di 36 ore.
Le Borse di studio, sia di I fascia che di II fascia, per i possessori di lauree specialistiche, di II livello o magistrali, comportano un impegno orario settimanale di 38 ore.
Su richiesta del Responsabile del progetto è possibile assegnare una borsa di studio con impegno orario ridotto al 50%. In tal caso l'importo della borsa di studio viene ridotto proporzionalmente.
Il borsista è tenuto a frequentare la struttura alla quale è assegnato osservando gli orari predisposti dal Responsabile per lo svolgimento del progetto oggetto dell'assegnazione della Borsa di studio.
Le ore settimanali indicate costituiscono l'impegno minimo richiesto per l'attività di ricerca e dovranno essere commisurate alle specifiche necessità di ogni singolo progetto; la valutazione è rimessa al Responsabile del progetto.
- 13) Le Borse di studio hanno durata in relazione al singolo progetto per un periodo massimo continuativo non superiore a 36 mesi. Fra un periodo massimo di 36 mesi e l'assegnazione di una nuova borsa di studio deve intercorrere un periodo non inferiore a due settimane.
- 14) Previa motivata richiesta del Responsabile del progetto, è possibile confermare la titolarità della borsa di studio nell'ambito di un diverso progetto di ricerca, purché venga rispettata l'area tematica di appartenenza ed il limite del finanziamento disponibile. Il periodo di assegnazione della borsa originaria sommato all'eventuale periodo di conferma non può comunque complessivamente superare il periodo massimo di 36 mesi.
- 15) Il borsista al quale venga conferita una Borsa di studio di durata pari o inferiore a 6 mesi mantiene il diritto alla conservazione della posizione in graduatoria per l'assegnazione di un'eventuale ulteriore borsa di studio. Al termine dello svolgimento della borsa assegnata, deve essere ricontattato per l'assegnazione della prima borsa di studio utile, nel rispetto del limite massimo complessivo di 36 mesi.
- 16) Il controllo della presenza avviene tramite l'utilizzo della bollatrice e a tale scopo il borsista verrà dotato di apposito badge. Il borsista è tenuto a bollare la presenza anche in caso di più entrate ed uscite nel corso della giornata.
- 17) È fatto obbligo di effettuare una pausa di almeno 30 minuti dopo sei ore di attività, detta interruzione deve risultare da apposita bollatura.
- 18) Il borsista può chiedere di assentarsi per motivi personali senza decurtazione della borsa di studio e senza obbligo di recupero, previa preventiva richiesta scritta al Responsabile del progetto e in assenza di questi al Dirigente della Struttura complessa di riferimento del progetto, per non più di 30 giorni nel caso di Borsa di durata annuale, o per un periodo proporzionato in caso di Borsa di durata inferiore.
- 19) Ulteriori eventuali assenze eccedenti i predetti 30 giorni dovranno essere autorizzate dal Responsabile e recuperate.
Le assenze per malattia dovranno essere documentate con certificazione sanitaria e recuperate, ovvero ricomprese nei trenta giorni di cui al precedente punto 18). Analogamente le assenze per altri gravi eccezionali motivi dovranno essere documentate con opportuna certificazione e recuperate.
- 20) Le assenze ingiustificate determinano la decadenza dalla Borsa di studio.

- 21) La compensazione di ore o di brevi periodi di assenza dovrà avvenire nei tempi più ravvicinati possibili ed in accordo con il Responsabile. Il recupero delle ore dovrà comunque essere effettuato entro il termine finale di assegnazione della Borsa di studio.
- 22) Qualora venga superata la metà del debito orario mensile, l'importo mensile della Borsa verrà proporzionalmente decurtato.
In caso di cessazione l'importo relativo ad eventuali assenze non recuperate verrà dedotto dall'importo della Borsa di studio.
- 23) Nel corso dello svolgimento del progetto, il borsista può essere comandato a svolgere le attività connesse con lo stesso, ovvero a partecipare a corsi e convegni, anche in località diversa da quella di assegnazione. Per le relative trasferte verrà applicato il Regolamento dell'Istituto sulle missioni.
- 24) L'attività svolta in sede diversa da quella di assegnazione e regolarmente autorizzata rientra nel monte ore complessivo.
- 25) Il pagamento delle Borse di studio da parte della S.C. Risorse Umane avverrà tramite bonifico bancario con valuta al giorno 27 del mese successivo a quello di verifica delle presenze da parte dell'ufficio preposto.
L'importo della borsa di studio è onnicomprensivo di tutto quanto spettante senza altro pretendere né nel corso del rapporto, né in seguito della sua estensione, per nessuna ragione o causale.
- 26) In caso di gravidanza è vietato lo svolgimento della borsa di studio:
a) durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto al punto 28;
b) durante i tre mesi successivi il parto;
c) durante il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, in questo ultimo caso i giorni non goduti sono sommati al periodo successivo al parto.
Durante tale periodo, previa presentazione del certificato medico da parte della borsista, la borsa di studio è sospesa. Su richiesta del Responsabile del progetto d'accordo con la borsista, i mesi non svolti possono essere recuperati successivamente, compatibilmente con la durata del progetto e la disponibilità del finanziamento.
- 27) Qualora una candidata al momento della chiamata dalla graduatoria, si trovasse nel periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, così come definito al precedente punto 26, mantiene il diritto alla conservazione della posizione in graduatoria, previa presentazione del certificato medico di gravidanza e/o della certificazione di nascita. Concluso il periodo di cui sopra, la candidata dovrà essere ricontattata per l'assegnazione della prima Borsa di studio utile.
- 28) Su richiesta della borsista d'accordo con il Responsabile del progetto, è possibile lo svolgimento della borsa di studio durante l'ottavo mese di gravidanza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tale caso la borsa è sospesa a decorrere da un mese la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto, compresi i giorni non goduti qualora il parto sia avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.

Per ricevuta e accettazione:

In particolare /la sottoscritta/il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dei punti 7, 8, 10, 12 e 20 del presente regolamento.

Torino,

In fede:

Pubblicato all'Albo dell'Istituto in data 14 giugno 2013